



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 33/TFT del 20 gennaio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 20 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 163

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5165/137pfi19-20/MS/CS/gb del 23.10.2019 (Campionato Regionale 2^a categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Abbondandolo n. 9.10.1971, all'epoca dei fatti Presidente con funzione di dirigente accompagnatore della società A.s.d. Frequentum Calcio 2013; calciatori: Matteo Grella e Sig. Pasquale Pasquariello; la società A.s.d. Frequentum Calcio 2013.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento dichiara per: Sig. Giuseppe Abbondandolo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; calciatori: Matteo Grella tre (3) giornate di squalifica e Sig. Pasquale Pasquariello una (1) giornata di squalifica; la società A.s.d. Frequentum Calcio 2013 il non doversi procedere avendo la stessa cessato le attività.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 166

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza. Proc.5075/1250pfi18-19/CS/ps del 22.10.2019 (Campionato U15 regionale maschile).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Corradi Luciano n.21.07.1946, all'epoca dei fatti I.r.p.t. amministratore Unico della società U.s. Salernitana 1919; calciatore Pugliese Pietro; dirigente accompagnatore: sig. De Rosa Romeo; la società U.s. Salernitana 1919.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento dichiara per: Sig. Corradi Luciano a seguito di patteggiamento la sanzione di mesi due (2) e giorni venti (20) di inibizione; calciatore Pugliese Pietro quattro (4) giornate di squalifica; dirigente accompagnatore sig. De Rosa Romeo a seguito di patteggiamento la sanzione di mesi due (2) di inibizione e giorni venti (20) di inibizione; La società U.s. Salernitana 1919 a seguito di patteggiamento la sanzione di euro 250,00 ammenda e la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC. 167

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza. Proc.5232/138pfi19-20/MS/CS/gb del 24.10.2019 (Campionato Regionale 1^ Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Carmine Sabbatella n.12.05.1956, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Fi.Pe; calciatori: Wetane Owusu Enock; Musah Oukasha; Donato Sarno; Gianmichele Trezza (all'epoca dei fatti calciatore e nell'occasione dirigente accompagnatore; dirigente accompagnatore sig. Francesco Soldi; la società A.s.d. Fi.Pe.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento dichiara per: Sig. Carmine Sabbatella la sanzione di cinque (5) mesi di inibizione; calciatori: Wetane Owusu Enock a seguito di patteggiamento una (1) giornata di squalifica; Musah Oukasha tre (3) giornate di squalifica; Donato Sarno tre (3) giornate di squalifica; Gianmichele Trezza (all'epoca de fatti calciatore) e nell'occasione dirigente accompagnatore quattro (4) giornate di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Francesco Soldi la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la società A.s.d. Fi.Pe la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 400,00 (quattrocento,00) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC. 159

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza. Proc.5183/1510pfi18-19/MS/CS/sds del 23.10.2019 (Campionato Allievi U17 provinciali CE).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Ferrara Danilo n. 6.06.1996, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Scuola Calcio N. Gravina, Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento dichiara per: Sig. Ferrara Danilo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 160

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza. Proc.5268/64pfi19-20/MS/CS/sds del 24.10.2019 (Campionato Allievi U17 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Lidia Lonardo n.23.09.1964, all'epoca dei fatti amministratore unico della società F.C. Casertana srl; calciatore Antonio Candela n. 21.12.2003, dirigente accompagnatore sig. Carlo De Clemente; la società F.C. Casertana.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per la Sig.ra Lidia Lonardo, la sanzione dell'inibizione di mesi (3) tre; calciatore: Antonio Candela la sanzione della squalifica per tre (3) giornate di gara, al dirigente accompagnatore: sig. Carlo De Clemente la sanzione dell'inibizione per mesi (3) tre; alla società F.C. Casertana la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Fasc.168

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5251/46pfi19-20/MS/CS/ep del 24.10.2019 (Campionato U.15 Calcio a Cinque Provinciali NA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Maisto Geremia Luca n.9.03.1984, all'epoca dei fatti presidente della società asd Childream Football Club; calciatore: Giovanni Ciccarelli, dirigente accompagnatore: sig. Giuseppe Piscopo, la società asd Childream Football Club.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, all'esito della camera di consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per il sig. Maisto Geremia Luca la sanzione della inibizione di mesi (1); al calciatore: Giovanni Ciccarelli la sanzione della squalifica per (1) una giornata di gara; al dirigente accompagnatore: sig. Giuseppe Piscopo la sanzione dell'inibizione di mesi (1) uno, per la società Asd Childream Football Club la sanzione dell'ammenda di euro 150,00.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 161

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5355/1584pfi18-19/MS/CS/sds del 28.10.2019 (Campionato Regionale di 2^ Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Fernando Barra n.14.01.1964, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Real Bianca, calciatore: Michele Garone n.14.02.1991; dirigente accompagnatore: sig. Mario Luongo; la società ASD Real Bianca.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, all'esito della camera di consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per il sig. Fernando Barra, la sanzione dell'inibizione di giorni (40) quaranta; al calciatore Michele Garone la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gare; al dirigente accompagnatore: sig. Mario Luongo la sanzione dell'inibizione per giorni (40) quaranta; alla ASD Real Bianca non luogo a provvedere tenuto conto della cessazione di attività della società.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 164

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5187/45pfi19-20/MS/CS/ep del 23.10.2019 (Campionato calcio a Cinque serie D.).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Sigg. Pietro Aromando n. 27.07.1996 e Vito Paladino n. 12.08.1988 ; la Società ASD Futsal Gladiator Sala C5.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, all'esito della camera di consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per Sigg. Pietro Aromando la sanzione della squalifica per (3) giornate di gare, e Vito Paladino la sanzione della squalifica per (4) quattro giornate di gare; per Società ASD Futsal Gladiator Sala C5. non luogo a provvedere tenuto conto della cessazione di attività della società.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 162

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

**Proc.5342/1539pfi18-19/MS/CS/jg del 28.10.2019 (Campionato Regionale 1^a Categoria).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Giuseppe Dello Margio n.18.04.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Boys Caivanese (già ASD Cardito Calcio); Sig. Vittorio Papa, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale; la Società ASD Boys Caivanese (già ASD Cardito Calcio).

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, all'esito della camera di consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per Sig. Giuseppe Dello Margio la sanzione dell'inibizione di mesi (6) sei; al Sig. Vittorio Papa la sanzione dell'inibizione di mesi (6) sei; per la Società ASD Boys Caivanese (già ASD Cardito Calcio) la sanzione dell'ammenda di euro 500,00.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 20 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**